



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 07 di

SPAZIO AZIENDE – luglio 2016

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Reverse charge console da gioco, PC, laptop</p> <p>Circolare Agenzia Entrate 25.5.2016, n. 42/E</p>	<p>Relativamente all'estensione, dal 2.5.2016, del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop):</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono stati puntualmente individuati i beni interessati al meccanismo in esame; – è stato chiarito che il reverse charge riguarda le sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. <p>È stata altresì esaminata la nuova fattispecie (per la quale è necessaria l'autorizzazione UE) di reverse charge applicabile alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi aggiudicatari di commesse pubbliche tenuti all'applicazione dello split payment.</p>
<p>Anomalie studi di settore 2012 -2014</p> <p>Provvedimento Agenzia Entrate 1.6.2016</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha individuato le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio 2012-2014, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel "Cassetto Fiscale", consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In particolare le comunicazioni di anomalia sono trasmesse all'intermediario, se tale scelta è stata effettuata dal contribuente nel mod. UNICO 2015. In mancanza, l'Agenzia comunica all'indirizzo PEC del contribuente che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata.</p>
<p>Residenza fiscale</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 15.6.2016, n. 12311</p>	<p>L'iscrizione di un cittadino italiano all'AIRE non rappresenta un elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, qualora lo stesso abbia in Italia il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle proprie relazioni personali. In particolare, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale, viene riconosciuta la preminenza dei legami personali su quelli professionali.</p>
<p>Premi produttività e benefit ai dipendenti</p> <p>Circolare Agenzia Entrate 15.6.2016, n. 28/E</p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> – alla tassazione agevolata, tramite l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, dei premi di produttività riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato; – ai benefit (prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura / sotto forma di rimborso spese) che non concorrono alla formazione del reddito del dipendente.

COMMENTI

CANONE RAI: L'ADDEBITO IN BOLLETTA

Come noto, la Finanziaria 2016 ha modificato alcune disposizioni in materia di canone RAI, prevedendo, tra l'altro, che, **a decorrere dall'1.1.2016**:

- il pagamento del canone, per i titolari:
 - di utenza per la **fornitura di energia elettrica** ad uso domestico;
 - con **residenza anagrafica** nel luogo di fornitura;
 avviene previo **addebito dello stesso nelle fatture** dell'azienda fornitrice dell'utenza elettrica;
- il canone è **ripartito in 10 rate mensili**, addebitate nelle fatture aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).

NB Per il **2016** nella **prima fattura successiva all'1.7.2016** saranno addebitate **cumulativamente tutte le rate scadute**;

- la mera esistenza di un'utenza per la **fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica** nel luogo di fornitura, **fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente**. Per **superare tale presunzione**, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT, con validità per l'anno in cui è presentata.

NB Si rammenta che sono **esonerati** dal pagamento del canone RAI gli **ultrasettantacinquenni**, non conviventi con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio, con un reddito che, unitamente a quello del coniuge, non sia superiore complessivamente a € 6.713,98 annui, che possiedono l'apparecchio / apparecchi televisivi nell'abitazione di residenza. Tali soggetti, per usufruire dell'esonero, sono tenuti a presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva.

Con la Circolare 21.6.2016, n. 29/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di addebito del canone RAI sulla fattura dell'energia elettrica, avendo particolare riguardo agli importi delle singole rate.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La dichiarazione sostitutiva produce effetti differenziati sul canone RAI a seconda del motivo e della data di presentazione della stessa.

DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE		
Utenze attive all'1.1.2016		
Entro il 16.5.2016		Canone non dovuto per l'intero 2016
Dal 17.5 al 30.6.2016		Canone non dovuto per il secondo semestre 2016
Dall'1.7.2016 al 31.1.2017		Canone dovuto per l'intero 2016 e non dovuto per l'intero 2017
Utenze attivate dal 2.1.2016		
Entro il 16.5.2016 per utenze attivate a gennaio, febbraio, marzo 2016 o, per le utenze attivate da aprile 2016, entro il primo mese successivo a quello di attivazione		Canone non dovuto per l'intero 2016
In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato	entro il 30.6.2016	Canone dovuto per il primo semestre 2016 in base al mese di attivazione canone non dovuto per il secondo semestre 2016
	dall'1.7.2016 entro il 31.1.2017	Canone dovuto per l'intero 2016, in base al mese di attivazione canone non dovuto per l'intero 2017

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito del canone in nessuna delle utenze intestate al contribuente, posto che il canone è dovuto in relazione ad un'altra utenza intestata ad un altro componente della famiglia anagrafica, si verifica quanto segue.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER LA QUALE UNO DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA È GIÀ TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone non è dovuto per l'intero 2016.

Nel caso in cui sia addebitata la rata di luglio 2016, a causa del ritardo con cui il fornitore dell'utenza elettrica riceve le informazioni in merito alla non debenza del canone, l'addebito delle rate successive sarà interrotto e il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato.

In caso di dichiarazione di **variazione dei presupposti** della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, il canone è addebitato a decorrere dal **primo mese in cui la stessa è presentata**.

Va inoltre evidenziato che:

- il canone è **dovuto una sola volta**, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi;
- in presenza di più utenze elettriche residenziali, il canone è addebitato su una sola di tali utenze.

Attivazione nuove utenze

Con riguardo ai soggetti che **attivano una nuova utenza elettrica**, titolari nell'anno di un'altra utenza, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione con effetto dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Se la dichiarazione è presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica si applicano i termini sopra esposti.

Per il 2016, in via transitoria, con riguardo alle nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16.5.2016 ha effetto dalla data di attivazione della fornitura stessa.

VOLTURA / SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA ELETTRICA

Nell'ipotesi di:

- **voltura** del contratto di fornitura dell'energia elettrica per **mortis causa**, non si determina alcuna modifica sull'addebito del canone, salvo che il codice fiscale "entrante" disponga già di un'utenza addebitabile o l'esistenza di cause di non addebito del canone;
- **cessazione del contratto** di fornitura con un'impresa elettrica e **stipula con un'altra impresa elettrica**, non si determinano conseguenze sull'addebito del canone.

ADDEBITO DEL CANONE

Per il 2016 il canone RAI è dovuto nella misura di **€ 100**.

In particolare, per gli abbonamenti ad uso domestico residenziale, quanto addebitato è differenziato a seconda che si tratti di un rinnovo ovvero di un nuovo abbonamento.

Canone 2016 (I° semestre) per nuovi abbonamenti / rinnovi

In caso di nuovi abbonamenti / rinnovi, qualora il canone 2016 sia dovuto soltanto per il primo semestre 2016, a seconda del mese di attivazione l'ammontare complessivo e l'importo della singola rata è così individuato.

Periodo	Importo totale	N. rate	Importo rata
Gennaio – giugno	€ 51,03	6	Le rate sono addebitate cumulativamente
Febbraio – giugno	€ 42,88	5	
Marzo – giugno	€ 34,72	4	
Aprile – giugno	€ 26,58	3	
Maggio – giugno	€ 18,43	2	
Giugno	€ 10,27	1	

Canone 2016 (intero anno) per nuovi abbonamenti

In caso di nuovi abbonamenti, qualora il canone sia dovuto per l'intero 2016, a seconda del mese di attivazione l'ammontare complessivo e l'importo della singola rata è così individuato.

Periodo	Importo totale	N. rate	Importo rata
Gennaio – dicembre	€ 100,00	10	€ 10,00
Febbraio – dicembre	€ 93,80	9	€ 10,42
Marzo – dicembre	€ 85,65	8	€ 10,71
Aprile – dicembre	€ 77,50	7	€ 11,07
Maggio – dicembre	€ 69,35	6	€ 11,56
Giugno – dicembre	€ 61,19	5	€ 12,24
Luglio – dicembre	€ 53,04	4	€ 13,26
Agosto – dicembre	€ 44,89	3	€ 14,96
Settembre – dicembre	€ 36,73	2	€ 18,37
Ottobre – dicembre	€ 28,59	1	€ 28,59
Novembre – dicembre	€ 20,44	1	€ 20,44
Dicembre	€ 12,28	1	€ 12,28

Canone 2016 per rinnovo abbonamenti

Periodicità	Importo totale	N. rate	Importo rata
Annuale	€ 100	10	€ 10,00
Semestrale		€ 51,03	
Trimestrale		€ 26,58	

Casi particolari

L'Agenzia, nella citata Circolare, ha fornito chiarimenti anche in merito alle seguenti particolari fattispecie.

Fornitura attiva dall'1.1.2016 e ancora attiva all'1.7.2016	Nel mese di luglio è applicato il canone dalla rata di gennaio alla rata di luglio. Successivamente sono applicate le "normali" rate mensili.
Fornitura attivata dal 2.1.2016 entro il 30.9.2016	Il canone è applicato dalla rata del mese di attivazione.
Fornitura attivata dall'1.10.2016	Il canone è applicato dal rateo del mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il contribuente sussiste una fornitura attiva.
Fornitura attiva dall'1.1.2016 disattivata prima dell'1.7.2016 e senza altra fornitura riattivata nell'anno	Il canone non è addebitato.
Fornitura attiva dall'1.1.2016 disattivata prima dell'1.7.2016 e con altra fornitura riattivata dal 2.7.2016 al 30.9.2016	Il canone 2016 è applicato sulla nuova fornitura nelle rate emesse entro il 30.10.2016.
Fornitura attiva dall'1.1.2016 disattivata prima dell'1.7.2016 e con altra fornitura riattivata dall'1.10.2016	Il canone è applicato dal rateo del mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il contribuente sussiste una fornitura attiva.
Fornitura attiva dall'1.1.2016 disattivata	Il canone è applicato per l'intero 2016. In particolare:

dal 2.7.2016 e con altra fornitura riattivata entro il 30.9.2016	<ul style="list-style-type: none"> – sulla fornitura attiva l'1.7.2016 sono applicate le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione; – sulla nuova fornitura sono applicate le rate mancanti nel primo mese disponibile. Poi sono applicate le normali rate.
Fornitura attiva dall'1.1.2016 disattivata dal 2.7.2016 e con altra fornitura riattivata dall'1.10.2016	<p>Il canone è applicato per l'intero 2016. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sulla fornitura attiva l'1.7.2016 sono applicate le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione; – sulla nuova fornitura, se ancora attiva a gennaio 2017, sono applicati i ratei mancanti.
Fornitura attiva all'1.1.2016, con variazione in data 15.6.2016 da residente a non residente	Il canone non è addebitato, posto che all'1.7.2016 la fornitura è non residente.

SCADENZARIO

Mese di LUGLIO

Le scadenze dei versamenti derivanti dal mod. UNICO 2016 sono riportate alla luce della proroga disposta dal DPCM 15.6.2016, riguardante:

- i **contribuenti "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore"**, che hanno conseguito ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569 e il cui termine "ordinario" di versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP è il 16.6.2016;
- i **titolari di redditi di partecipazione** in soggetti che beneficiano della proroga;
- i contribuenti **minimi / forfetari**.

Mercoledì 6 luglio

MOD. UNICO 2016 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2015 e primo acconto 2016); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2015); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2015 e acconto 2016); • imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000; • IVIE (saldo 2015 e primo acconto 2016); • IVAFE (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributi IVS (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributi previdenziali geometri (saldo 2015 e acconto 2016).
MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI PERSONE	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o



<p>SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>frazione di mese dal 16.3);</p> <ul style="list-style-type: none"> • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p>MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p>MOD. IRAP 2016 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento dell'IRAP (saldo 2015 e primo acconto 2016) da parte di persone fisiche, società di persone e assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p>STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2015 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).</p>
<p>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento del diritto CCIAA 2016 (codice tributo 3850).</p>
<p>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i beni ammortizzabili) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2015, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 889 a 896, Finanziaria 2016.</p>

Giovedì 7 luglio

<p>MOD. 730/2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione al datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰; • presentazione al CAF / professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, del mod. 730, del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰ e della documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati della dichiarazione; • consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF / professionista abilitato, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
<p>MOD. 730/2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale / CAF / professionisti abilitati;

	<ul style="list-style-type: none"> • invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. 730 precompilato e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰ da parte del contribuente. <p>A favore dei CAF / professionisti abilitati è prorogato al 22.7 il termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la consegna al contribuente della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4; <p>purchè, entro il 7.7, sia stato inviato almeno l'80% delle dichiarazioni. La proroga è altresì riconosciuta per la trasmissione diretta, da parte del contribuente, del mod. 730 precompilato.</p>
--	--

Venerdì 15 luglio

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	---

Lunedì 18 luglio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate ad giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	<p>Versamento delle ritenute operate a giugno relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 24% - 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
INPS AGRICOLTURA	Versamento della prima rata 2016 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
MOD. UNICO 2016	Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione



<p>PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2015 e primo acconto 2016); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2015); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2015 e acconto 2016); • imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000; • IVIE (saldo 2015 e primo acconto 2016); • IVAFE (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributi IVS (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributi previdenziali geometri (saldo 2015 e acconto 2016).
<p>MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p>MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p>MOD. IRAP 2016 SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2015 e primo acconto 2016) da parte di persone fisiche, società di persone e assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva, (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i beni ammortizzabili), con la maggiorazione dello 0,40% per</p>



<p>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2015, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 889 a 896, Finanziaria 2016.</p>
<p>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2016 (codice tributo 3850).</p>
<p>MOD. UNICO 2016 MOD. IRAP 2016 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i beni ammortizzabili) rivalutazione beni d'impresa / partecipazioni, effettuata nel bilancio 2015, e eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 889 a 896, Finanziaria 2016; • diritto CCIAA 2016 (codice tributo 3850).

Mercoledì 20 luglio

<p>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.</p>
<p>IVA LIQUIDAZIONE MOSS</p>	<p>Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al secondo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).</p>

Lunedì 25 luglio

<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).</p>
---	--